

COMUNE DI FONNI

PROVINCIA DI NUORO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONNI, DESULO, ORGOSOLO, OLIENA, OROTELLI , TONARA E MAMOIADA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di luglio, presso l'ufficio del Sindaco di Fonni, via San Pietro, 4, Fonni,

TRA

Il Comune di Fonni, con sede in via San Pietro n. 4, Partita IVA: 00169690914 – Comune capofila – rappresentato dalla Sindaca pro-tempore Daniela Falconi;

Il Comune di Desulo, con sede in via La Marmora N° 73, Partita IVA 00168490910, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Gian Luigi Littarru;

Il Comune di Oliena, con sede in Corso vittorio Emanuele N° 4 , Partita IVA: 00156030918, rappresentato dall'Assessore Donatella Medde;

Il Comune di Orgosolo, con sede in via Sas Codinas s.n., Partita IVA: 00733120919, rappresentato dall'Assessore Salvatora Podda;

Il Comune di Orotelli, con sede in Corso Vittorio Emanuele N° 74 , Partita IVA: 00154850911, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Giovannino Marteddu;

Il Comune di Tonara, con sede in viale Della Regione N° 8, Partita IVA: 00162960918, rappresentato dall'Assessore _____;

Il Comune di Mamoiada, con sede in Corso Vittorio Emanuele III° N°50, Partita IVA: 93002340912, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Luciano Barone;

Premesso che:

I Comuni di Fonni, Desulo, Oliena, Orgosolo, Orotelli, Tonara, Mamoiada, attraverso apposite deliberazioni dei rispettivi Consigli, hanno espresso la volontà di perseguire l'istituzione e la gestione in forma associata della scuola civica di musica della montagna, al fine di concorrere alla diffusione sull'intero

territorio dei comuni associati dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale e intellettuale dei giovani residenti nell'ambito territoriale dei comuni interessati, attraverso la forma associativa della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

La Regione Autonoma della Sardegna ha disciplinato la materia con la legge regionale 15.10.1997 n° 28, recante norme relative a "Interventi a favore della istituzione di scuole civiche di musica", con la deliberazione della Giunta Regionale n°12/24 del 20.03.2012, recante ad oggetto "L.R. 7.08.2009, n°3, art.9, comma 8 - Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica" e da ultimo con la deliberazione G.R. N° 41/3 del 15.10.2012;.

La volontà di procedere all'istituzione e alla gestione in forma associata della scuola civica di musica è stata formalizzata dai predetti Comuni giuste deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, approvate nell'anno 2012;

La Scuola Civica di Musica istituita dai predetti Comuni è disciplinata dallo statuto che si andrà ad approvare ex novo e dal regolamento generale che verrà riapprovato;

Con le stesse deliberazioni si è stabilito di avvalersi della forma associativa della convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed è stato approvato il relativo schema;

È pertanto necessario procedere alla stipula della convenzione tra i Comuni aderenti, ai sensi dell'art 30 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 , per disciplinare i rapporti tra gli enti per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica della Montagna;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Istituzione Scuola Civica di musica della Montagna

Al fine di concorrere alla diffusione, nell'ambito del territorio dei Comuni di Fonni, Desulo, Oliena, Orgosolo, Orotelli, Tonara e Mamoiada dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale per la crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, le Amministrazioni comunali dei suddetti Comuni convengono di provvedere all'istituzione e alla gestione associata della Scuola Civica di Musica della Montagna, d'ora innanzi chiamata Scuola Civica di Musica;

Art. 2 - Scopi della Scuola Civica di musica

In particolare la Scuola Civica di Musica avrà lo scopo di:

- diffondere, integrando l'offerta formativa delle altre Istituzioni scolastiche presenti nel territorio, la cultura musicale;
- offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione modulata su diversi livelli, utile all'inserimento nei gruppi musicali e corali operanti nel territorio o che dovessero formarsi e capaci altresì di favorire la prosecuzione degli studi, nei livelli superiori, anche presso i Conservatori musicali;
- rafforzare e qualificare ulteriormente i gruppi musicali e corali espressi dalle Associazioni locali;
- promuovere ed organizzare manifestazioni musicali, spettacoli, dibattiti;
- perseguire ogni altra finalità indicata nello statuto approvato unitamente al presente schema di convenzione;

Art. 3 – Durata Convenzione

La durata della presente convenzione e della Scuola Civica di Musica, è a tempo indeterminato;

Art. 4 – Ente Capo Fila

Il Comune capofila è individuato nel Comune di Fonni, ove avrà sede la Scuola;
Il Comune capofila, attraverso la Scuola, si impegna:

- ad assumersi tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento del servizio, comprese le spese attinenti il personale docente, l'organizzazione delle manifestazioni e l'assicurazione degli allievi, entro i limiti dei finanziamenti della RAS e delle contribuzioni dei Comuni associati e degli allievi iscritti. Restano escluse dalle competenze del Comune capofila le spese relative agli edifici dei comuni consociati (agibilità, illuminazione, riscaldamento e pulizia);
- a fornire al Comune associato tutta la strumentazione didattica necessaria per il buon andamento del servizio;
- a garantire l'organizzazione delle manifestazioni e dei saggi presso il Comune associato;
- a convocare i Comuni associati per definire la programmazione delle attività didattiche e per formulare eventuali proposte di modifica dello Statuto, delle rette annuali degli allievi e delle quote a carico dei Comuni;

Art. 5 – Comuni Associati

Il Comune associato:

- Si impegna a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in locali di sua proprietà o di enti che ne abbiano concesso l'uso al Comune medesimo e ne assicura l'agibilità, l'illuminazione, il riscaldamento e la pulizia;

- Nomina un coordinatore, all'interno del proprio organico, per l'organizzazione del servizio "in loco" e ne comunica alla Scuola e al comune capofila, le generalità nonché tutte le notizie necessarie ai contatti diretti; In particolare il coordinatore collabora con la Scuola Civica di Musica:
- a) nell'organizzare dei corsi (iscrizioni, versamenti, delle tasse e relative ricevute, anagrafe degli allievi iscritti, formazione delle classi, determinazione degli orari, e delle eventuali manifestazioni;
- b) nell'individuazione per tempo delle problematiche emergenti nella gestione quotidiana dei corsi (eventuali necessità, disfunzioni, imprevisti, emergenze) e, per quanto possibile, delle soluzioni più opportune;

Art. 6 – Allegati

I comuni di : Fonni, Desulo, Oliena, Orotelli, Orgosolo, Tonara e Mamoiada, come sopra rappresentati, stabiliscono che il funzionamento della scuola civica di musica e dei suoi organi è disciplinato dallo statuto e dal relativo regolamento, rispettivamente approvati contestualmente alla presente convenzione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e allegati rispettivamente sotto le lettere "A" e "B"

Art. 7 - Conferenza dei Sindaci

I Comuni associati istituiscono la conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei comuni associati o, qualora il Sindaco ricopra altre cariche negli organi della scuola, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione o alla Cultura e da un altro assessore appositamente delegati. La conferenza dei Sindaci è presieduta, per la durata di un anno, da ciascun Sindaco, secondo gli accordi che verranno presi in seno alla stessa. La prima seduta della conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila.

La conferenza si riunisce almeno una volta all'anno (di norma prima dell'inizio di ciascun anno scolastico) e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

La conferenza dei Sindaci ha il compito di provvedere:

a svolgere attività propositiva nei confronti degli organi della scuola;

a controllare la gestione del servizio svolto dalla Scuola Civica di Musica.

La conferenza dei Sindaci si avvarrà, per lo svolgimento delle funzioni della collaborazione e del supporto giuridico - amministrativo, dei Segretari Comunali e dei responsabili dei servizi competenti in materia, dei Comuni associati.

Art. 8 – Gestione della Scuola Civica di Musica della Montagna

Il servizio relativo alla Scuola Civica di Musica è gestito a cura del Comune capofila secondo le forme di gestione più funzionali al rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Ciascun Comune associato contribuirà alle spese di funzionamento della Scuola Civica di Musica per l'importo stabilito annualmente sulla base del piano finanziario del servizio e sulla base del numero di allievi appartenenti ad ogni singolo comune; Nello specifico per quanto riguarda il cofinanziamento ogni comune contribuirà per 1/7, l'eventuale ulteriore aggiunta per ogni singolo comune è calcolata sulla base del numero di allievi; Qualora aderiscano alla gestione associata della scuola altri Comuni (il tutto previo consenso dei comuni associati), le quote di competenza di ciascun Comune verranno suddivise, tenuto conto dei dati previsionali della programmazione finanziaria e sentita la Conferenza dei Sindaci, seguendo lo stesso metodo;

Art. 9 – Programmazione finanziaria

La programmazione finanziaria annuale e pluriennale ed i programmi delle attività della Scuola Civica di Musica sono approvati dagli Organi della Scuola Civica di Musica e sono sottoposti all'approvazione del competente organo del Comune capofila. Il Comune capofila ha l'obbligo di comunicare ai Comuni associati ogni atto, dato o informazione relativi alla programmazione e alla rendicontazione delle spese entro termini compatibili con quelli previsti dall'ordinamento finanziario e contabile per la approvazione e per la gestione del bilancio e per la approvazione del rendiconto della gestione.

Ogni singolo Comune aderente, ciascuno per la quota di competenza, inserisce nei propri documenti di bilancio e nei programmi comunali delle attività culturali apposite e specifiche previsioni, nel rispetto delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile.

Fermo restando l'obbligo di informazione e rendicontazione in capo al Comune capofila, qualsiasi ulteriore definizione degli atti di indirizzo e di programmazione è demandata alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Art. 10 - Recesso

A garanzia degli obblighi assunti, in caso di inadempienze contestate, ciascun Comune associato potrà recedere dalla presente convenzione facendo pervenire al Comune capofila apposita comunicazione scritta, almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario. Il recesso avrà comunque effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza.

Il Comune inadempiente non può vantare alcun diritto sul patrimonio della Scuola, né potrà essere riconosciuta alcuna indennità;

Art. 11 - Spese

Tutte le eventuali spese inerenti la presente convenzione sono a carico dei Comuni Associati in parti uguali. Per quanto fin qui non espressamente previsto, si fa rinvio alle norme di legge che regolano la materia;

Art. 12 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni aderenti alla convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. È comunque esclusa la competenza arbitrale;

Art. 13 – Registrazione in caso d'uso

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro;
Letto, approvato e sottoscritto

Fonni li

Per il Comune di Fonni:

Per il comune di Desulo:

Per il comune di Oliena:

Per il Comune di Orgosolo:

Per il Comune di Orotelli:

Per il Comune di Tonara :

Per il Comune di Mamoiada :